

MODELLO ORGANIZZATIVO

della

Casa di Cura VILLA SERENA

(D. Lgs. n. 231 / 2001)



VILLA SERENA

DEL DOTT. L. PETRUZZI

1. DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO

24 aprile 2017
03 maggio 2021
08 maggio 2024
09 luglio 2025

2. OGGETTO

Modello Organizzativo e Gestionale della Casa di Cura Villa Serena

3. SCOPO

Garantire la rispondenza del Modello Organizzativo e Gestionale adottato dalla Casa di Cura a quanto previsto dal D.lgs. 231/2001 - “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300”.

4. APPLICABILITA’

Uffici di Direzione

5. DEFINIZIONI E SIGLE

Non necessarie

6. DESCRIZIONE GENERALE

Ambito applicativo e criteri di imputazione della responsabilità dell’ente

Il Decreto legislativo n. 231 (d’ora in avanti anche “Decreto”), entrato in vigore il 4 luglio 2001, introduce nell’ordinamento giuridico italiano un regime di responsabilità amministrativa, assimilabile sostanzialmente alla responsabilità penale, a carico degli enti per reati tassativamente elencati quali illeciti “presupposto” e commessi nel loro interesse o a loro vantaggio:

- da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale (art. 5 comma 1 lett. a);
- da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi (art. 5 comma 1 lett. a);
- da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (art. 5 comma 1 lett. b).

Tale responsabilità si aggiunge a quella (penale) della persona fisica che commette materialmente il reato; è accertata nel corso e con le garanzie del processo penale (all’interno del quale l’ente è parificato alla persona dell’imputato) dallo stesso giudice competente a conoscere del reato commesso dalla persona fisica e comporta l’irrogazione di sanzioni, già in via cautelare.

Ai fini dell’integrazione della responsabilità dell’Ente è necessario che tali reati siano commessi “nel suo interesse o a suo vantaggio” (cd. criterio di imputazione oggettiva; art.5) e che sotto il profilo soggettivo siano riconducibili ad una sorta di colpa di organizzazione.

Il concetto di “interesse” fa riferimento al fine che muove l’autore dell’illecito, che deve aver agito prefigurandosi fin dall’inizio un’utilità per l’Ente (anche se questa poi non si è realizzata). Il concetto di “vantaggio” fa riferimento all’utilità concreta che si realizza, a prescindere dal fine perseguito dall’autore materiale del reato e, dunque, anche quando il soggetto non abbia specificamente agito a favore dell’Ente.

I predetti termini esprimono realtà giuridiche diverse, integranti – nella dinamica della responsabilità – due distinti e autonomi criteri di imputazione, da accertarsi l’uno attraverso una verifica ex ante e l’altro mediante una valutazione ex post.

La c.d. colpa di organizzazione, si riscontra quando l'Ente non ha apprestato un efficace sistema organizzativo diretto alla prevenzione-gestione del rischio-reato. L'accertamento di tale profilo varia a seconda della posizione rivestita all'interno della struttura dal soggetto che si è reso autore del reato presupposto. Il decreto dispone, infatti, che l'Ente sarà ritenuto responsabile del reato commesso dal sottoposto se esso è stato reso possibile "dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza", aggiungendo che quest'ultima è da ritenersi esclusa "se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi" (art.7). Pertanto, la colpa in organizzazione, rientrando tra gli elementi costitutivi dell'illecito, è posta come onus probandi a carico dell'accusa.

Diversa la soluzione adottata nell'ipotesi in cui il reato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'Ente sia opera dei soggetti che rivestono funzioni apicali (art.6).

In tal caso si assiste a un'inversione dell'onere probatorio: dovrà l'Ente dimostrare di essersi adoperato al fine di prevenire la commissione di reati da parte di coloro che, essendo al vertice della struttura, si presume che abbiano agito secondo la volontà d'impresa (art.6).

Reati presupposto della responsabilità dell'ente

Nella formulazione iniziale il Decreto (artt. 24-25) prevedeva quali reati "presupposto" della responsabilità dell'Ente le seguenti fattispecie:

- indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-ter c.p.);
- truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 1, n. 1 c.p.);
- malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.);
- concussione (art. 317 c.p.);
- corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);

Successivamente il novero dei reati presupposto è stato progressivamente ampliato.

- circostanze aggravanti del reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 bis c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.);
- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p)

La L. 23 novembre 2001, n. 409, recante "Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro", ha integrato, con l'art. 25-bis, le fattispecie dei reati previsti dal decreto:

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.).

Nell'ambito della più vasta riforma del diritto societario, l'art. 3 del D.lgs. 11 aprile 2002, n. 61, ha introdotto nel decreto il successivo art. 25-ter, che ha esteso la responsabilità amministrativa degli Enti anche per la commissione dei seguenti reati societari:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c., commi 1 e 2);
- falso in prospetto (art. 2623 c.c., commi 1 e 2), poi abrogato dalla L. 262 del 28-12-2005;
- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c., commi 1 e 2);
- impedito controllo (art. 2625 c.c. comma 2);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in giudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis), introdotto dall'art. 31 della l. 28 dicembre 2005 n. 262
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- illecita influenza sull'Assemblea (art. 2636 c.c.);
- aggrottaggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c., commi 1 e 2).

L'art. 3 L. 14 gennaio 2003 n. 7 (ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo e norme di adeguamento dell'ordinamento interno) ha inserito nel d.lgs. n. 231, l'art. 25-quater, che ha esteso la responsabilità amministrativa degli Enti anche alla realizzazione dei "delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali", nonché dei delitti "che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999". I reati previsti, quindi, dall'art. 25-quater del d. lgs. n. 231 si concretizzano in:

- associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.);
- attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.);

La L. 11 agosto 2003 n. 228, in vigore dal 7 settembre 2003, ha inserito nel d.lgs. n. 231 del 2001 l'art. 25 quinquies con il quale si è inteso estendere l'ambito della responsabilità amministrativa degli enti anche ai seguenti reati:

- riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.);
- prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.);
- pornografia minorile (art. 600 ter c.p.);
- detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.);
- tratta di persone (art. 601 c.p.);
- acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.).

La L. 18 aprile 2005, n. 62 ha inserito nel d.lgs. 231 l'art. 25 sexies (Abusi di mercato), prevedendo una responsabilità dell'ente in relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I bis, capo II del testo unico di cui al d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (artt. 184 e 185).

Con la L. 9 gennaio 2006, n. 7, si è introdotto l'art. 25 quater I, prevedendo la responsabilità dell'ente per l'ipotesi prevista all'art. 583 bis del c.p. (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili).

La L. 16 marzo 2006, n. 146 ha esteso la responsabilità degli enti ai c.d. reati transnazionali. Nella lista dei reati “presupposto” sono entrate a far parte ipotesi connotate dal carattere della “transnazionalità”, come definito dall’art.3, aventi ad oggetto la commissione dei seguenti reati: gli artt. 416 (Associazione per delinquere), 416 bis (Associazione di tipo mafioso), 377 bis (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria), 378 (Favoreggiamento personale) del codice penale; l’art. 291 quater del DPR 23.1.1973, n. 43 (Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri), l’art. 74 DPR 9.10.1990, n. 309 (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope), all’art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e 5 del d. lgs. 25.7.1998, n. 286 (Disposizioni contro le immigrazioni clandestine).

Il Decreto Legislativo 7 luglio 2011 n. 121, concernente norme in materia ambientale le quali integrano le fattispecie di reato-presupposto previste dall’art. 25 - undecies del D. lgs. 231 del 2001 e di seguito indicate:

- scarico di acque reflue industriali (art. 137 d.lgs. 152/2006)
- attività di gestione rifiuti non autorizzata (art. 256 d.lgs. 152/2006)
- combustione illecita di rifiuti (art. 256 bis d.lgs. 152/2006)
- omessa bonifica (art. 257 d.lgs.)
- violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, comma 4, d.lgs. 152/2006)
- traffico illecito di rifiuti (Art. 259, comma 4, d.lgs. 152/2006)
- SISTRI – Sistema Informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260 bis, d.lgs. 152/2006)
- superamento dei valori limite della qualità dell’aria (art. 279, comma 5, d.lgs. 152/2006)

L’Art. 25 duodecies del D.Lgs. 231/2001 in materia di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
Art. 12, commi 3 bis e 3 ter e 5 del D. Lgs. N. 286 del 1998 T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

Reati di cui all’art. 25 novies del D. Lgs. 231/2001 in materia di tutela del diritto d’autore.

La L. 3 agosto 2007, n. 123 ha introdotto l’art. 25 septies (modificato successivamente dall’art. 300 D. lgs. 30.4.2008, n. 81) che contempla le fattispecie di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime (art.589, 590 c.p.), commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della sicurezza sul lavoro.

Il D.lgs. 21.11.2007, n. 231 ha previsto, con l’aggiunta di un apposito art. 25 octies al D.lgs. 231 del 2001, una responsabilità dell’ente anche per i reati di cui agli artt.:

- 648 c.p. (Ricettazione);
- 648 bis c.p. (Riciclaggio);
- 648 ter c.p. (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita).

Legge 15 dicembre 2014, n. 186 - Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all’estero nonché per il potenziamento della lotta all’evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio.

- 648 ter 1 c.p. (Autoriciclaggio).

La L.18 marzo 2008, n. 48 ha ulteriormente ampliato il novero dei c.d. reati “presupposto”, prevedendo all’art. 24 bis le ipotesi di falsità in atti riguardanti i documenti informatici secondo la nozione offerta dall’art. 491 bis del codice penale:

- l’art. 476 c.p. (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici);
- l’art. 477 c.p. (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative);
- l’art. 478 c.p. (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti);
- l’art. 479 c.p. (Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici);
- l’art. 480 c.p. (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative);
- l’art. 481 c.p. (Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità);
- l’art. 482 c.p. (Falsità materiale commessa dal privato);

- l'art. 483 c.p. (Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico);
- l'art. 484 c.p. (Falsità in registri e notificazioni);
- l'art. 485 c.p. (Falsità in scrittura privata);
- l'art. 486 (Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato);
- l'art. 487 (Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico);
- l'art. 488 (Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali);
- l'art. 489 (Uso di atto falso);
- l'art. 490 (Suppressione, distruzione e occultamento di atti veri).

La medesima legge ha esteso la responsabilità dell'ente anche ad alcune ipotesi di reati informatici contenuti nel codice penale. In particolare:

- l'art. 615 ter c.p. (Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico);
- l'art. 615 quater c.p. (Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici)
- l'art. 615 quinquies c.p. (Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico);
- l'art. 617 quater c.p. (Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche);
- l'art. 617 quinquies c.p. (Installazione d'apparecchiature per intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche);
- l'art. 635 bis c.p. (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici);
- l'art. 635 ter c.p. (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità);
- l'art. 635 quater c.p. (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici);
- l'art. 635 quinquies c.p. (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità);
- l'art. 640 quinquies c.p. (Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica).

La legge 15 luglio 2009 n. 94 ha inserito l'articolo 24 ter (delitti di criminalità organizzata), prevedendo la sanzione da trecento a mille quote e la sanzione interdittiva.

Il decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106 ha introdotto disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

La legge 23 luglio 2009, n. 99 ha inserito l'articolo 25 novies (delitti in materia di violazione del diritto di autore) che prevede l'applicazione di sanzione pecuniaria e interdittiva nel caso di commissione dei delitti di cui agli art. 171, 171bis, 171ter, 171septies e 171octies della legge 22 aprile 1941 n. 633.

La legge 3 agosto 2009, n. 116 ha introdotto l'articolo 25 decies (induzione a non rendere dichiarazioni o rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria) prevedendo la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

La Legge 22 maggio 2015, n. 68 che ha introdotto il Titolo VI bis del Codice Penale, denominato "Dei delitti contro l'ambiente", contiene i nuovi Reati Ambientali che vanno dal 352 bis al 352 terdecies; entrano nella lista dei reati presupposto i reati di cui agli Artt. 352 bis, quater, quinquies, sexies e octies c.p., in vigore dal 29 maggio 2015.

La Legge 29 ottobre 2016, n. 199 ha modificato il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro previsto dall'art. 603-bis c.p., introdotto nel codice penale con la Legge 148/2011. La stessa Legge ha inserito il reato nella lista dei reati presupposto relativi al D. Lgs. 231/01.

Con la legge 11 dicembre 2016, n. 236 è stato inserito nel codice penale l'art. 601-bis che punisce il traffico di organi prelevati da persona vivente, anche in relazione a chi ne organizza o pubblicizza i relativi viaggi ovvero diffonde, anche per via informatica, annunci tesi a tale scopo. Parimenti, è stata estesa a tali nuove fattispecie, nonché a quelle vigenti relative al traffico d'organi di persone defunte, la disciplina dell'associazione per delinquere di cui all'art. 416, comma 6, c.p. I nuovi reati sono in vigore dal 7 gennaio 2017. La stessa Legge ha inserito il reato nella lista dei reati presupposto relativi al D. Lgs. 231/01 tramite la modifica dell'articolo 416 c.p. sesto comma.

Il D. Lgs. 38/2017 “Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato” ha novellato il regime sanzionatorio previsto per i reati di corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) e istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.), prevedendo “per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell’art. 2635 del Codice Civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell’articolo 2635-bis del Codice Civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2”.

La Legge n. 161/2017 “Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate” ha incluso nuovi reati presupposto nell’art. 25 duodecies “Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare” e in particolare:

- i delitti di cui all’art. 12, commi 3, 3bis, 3ter del Testo Unico di cui al D. Lgs. 286 del 25 luglio 1998 (T.U. Immigrazione – Turco Napolitano);
- i delitti di cui all’art. 12, comma 5, del predetto Testo Unico.

La Legge n. 167/2017 “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Legge europea 2017” ha introdotto nel D. Lgs. 231/2001 il nuovo art. 25-terdecies “Razzismo e xenofobia”, in relazione alla commissione dei delitti di cui all’articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654.

La Legge n. 179/2017 “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato” ha introdotto l’obbligo di prevedere nei Modelli Organizzativi canali per le segnalazioni di violazioni del Modello o condotte illecite (c.d. “whistleblowing”), di cui infra.

La Legge n. 3/2019 “Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici” ha apportato modifiche alle sanzioni previste per i reati contro la Pubblica Amministrazione di cui agli artt. 314, I comma, 316 e 323 e di cui agli artt. 319, 319 bis, 319 ter I comma, 319 quater, 321 e 322 commi 2 e 4 , prevedendo altresì che “Se prima della sentenza di primo grado l’ente si è efficacemente adoperato per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l’individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l’adozione e l’attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall’articolo 13, comma 2”. La novella ha inoltre introdotto tra i reati presupposto il reato di traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.).

La medesima novella ha poi modificato l’art. 13, comma 2, del D. Lgs. 231/2001 secondo cui “Fermo restando quanto previsto dall’art. 25, comma 5, le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni”.

La Legge n. 39/2019 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulle manipolazioni sportive di Magglingen del 18 settembre 2014” ha introdotto tra i reati presupposto di cui al D. Lgs. 231/2001 il nuovo art. 25-quaterdecies “Reati di frode in competizioni sportive e di esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommesse”.

La Legge n. 133/2019 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica” ha novellato l’art. 24 bis del D.Lgs. 231/2001 “Reati informatici e trattamento illecito di dati” introducendo la nuova fattispecie di reato prevista all’art. 1, comma 11 del D.L. 105/2019 che punisce chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l’espletamento delle procedure di controllo o delle attività ispettive ivi previste, fornisce informazioni, dati o elementi di fatto rilevanti non rispondenti al vero, od omette tali comunicazioni nei termini prescritti.

1 “La medesima sanzione pecuniaria (n.d.r. fino a duecento quote) si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316 e 323 del codice penale”

“Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b) (4).

La Legge n. 157/2019 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili” ha introdotto nel D. Lgs. 231/2001 i reati tributari di dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D. Lgs. 74/2000), dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs. 74/2000), emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D. Lgs. 74/2000), occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D. Lgs. 74/2000) e di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D. Lgs. 74/2000).

Il D. Lgs. 75/2020 “Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale” che, nel recepire la Direttiva UE (c.d. “Direttiva PIF”), ha ulteriormente ampliato la categoria dei reati presupposto ai reati di frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.), frode ai danni del Fondo Europeo Agricolo di Garanzia e del Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo (art. 2 Legge n. 898/1986), peculato (art. 314, comma 1, c.p. con esclusione dell'ipotesi di peculato d'uso di cui al secondo comma del medesimo art. 314 c.p.), peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.), abuso d'ufficio (art. 323 c.p.), gravi frodi IVA transfrontaliere nelle ipotesi di dichiarazione infedele (art. 4 D. Lgs. 74/2000), omessa dichiarazione (art. 5 D. Lgs. 74/2000) e indebita compensazione (art. 10-quater D. Lgs. 74/2000), nonché ha introdotto all'art. 25 sexiesdecies i reati di contrabbando di cui al D.P.R. n. 43/1973.

Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 184 “Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio”, ha introdotto il nuovo art. 25-octies.1 del d.lgs. 231 che prevede la fattispecie di “Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti”.

La modifica ha comportato un rilevante arricchimento del novero dei reati presupposto, estendendo l'ambito applicativo delle sanzioni alle fattispecie di “Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti”, di cui all'art. 493-ter c.p., e di “Frode informatica”, di cui all'art. 640-ter c.p., peraltro, modificate dallo stesso D. Lgs. 184/21.

Il comma primo del nuovo art. 25 octies-1, D. Lgs. 231/01, individua, altresì, quale ulteriore reato presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente, il delitto di “Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti”, di cui all'art. 493-quater c.p., fattispecie inserita dal Legislatore nel codice penale proprio con l'emanazione del D. Lgs. 184/21.

Per mera completezza, si richiama anche la LEGGE 9 marzo 2022, n. 22 “Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale”, sono stati introdotti i “Delitti contro il patrimonio culturale” (art. 25-septiesdecies del d.lgs. 231) e la fattispecie di “Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici” (art. 25-octiesdecies del d.lgs. 231).

Il nuovo art. 25-septiesdecies amplia il catalogo dei reati presupposto con l'aggiunta dei seguenti reati: furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.); appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.); ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.); falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.); violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-noviesp.); importazione illecita di beni culturali (art. 518-deciesp.); uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undeciesp.); distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.); contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.).

L'art. 25-octiesdecies amplia il catalogo dei reati presupposto con l'aggiunta delle fattispecie di: riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.); devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.).

Successivamente, con D.Lgs. 2 marzo 2023 n. 19, “Attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere”, è stato introdotto, tra i reati societari di cui all'art. 25-ter del d.lgs. 231, il delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019.

Di seguito vengono indicate le modifiche introdotte al novero dei reati presupposto della responsabilità dell'ente.

Per tali reati si ritiene valida ed applicabile l'analisi del rischio già effettuata per i reati inclusi nella presente sezione.

Il Decreto Legislativo n. 87 del 14 Giugno 2024 (Revisione del sistema sanzionatorio tributario, ai sensi dell'articolo 20 della legge 9 agosto 2023, n. 111) ha introdotto:

- modifica dell'art. 10-quater D.L. n. 74 del 10 marzo 2000 (Indebita compensazione) con l'introduzione del comma 2-bis che tratta della eventuale esclusione della punibilità dell'agente in merito a spettanze del credito, facente parte della fattispecie dei reati previsti all'art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/01 (Reati tributari).

La Legge n. 90 del 28 giugno 2024 (Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e dei reati informatici) ha introdotto:

- ha modificato l'art. 24-bis D.Lgs. 231/01, disciplinando una nuova fattispecie di reato, l'estorsione "informatica", di cui all'art. 629, comma 3, c.p.;
- l'abrogazione del reato di cui all'art. 615 quinquies c.p. e sostituzione dello stesso con la previsione di cui all'art. 635-quater.1 c.p.;
- l'inasprimento delle sanzioni pecuniarie applicabili all'ente, con riferimento ai reati informatici richiamati dal comma 1 e dal comma 2 dell'art. 24 bis del D.Lgs. 231/01;
- l'introduzione di modifiche della descrizione delle singole fattispecie dei reati informatici, richiamati dall'art. 24 bis del Decreto, di cui all'art. 615-ter c.p., 635-quinquies c.p., 635-quater c.p., 635-ter c.p., 635-bis c.p..

Il Decreto Legge n. 92 del 4 luglio 2024 (Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia) ha introdotto:

- introduzione dell'art. 314-bis c.p. (Indebita destinazione di denaro o cose mobili) e modifica dell'art. 322-bis c.p. (Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi dell'Unione Europea o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari dell'Unione europea e di Stati esteri) facenti parte della fattispecie dei reati previsti all'art.25 D.Lgs. 231/01 (Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promuovere utilità, corruzione e abuso d'ufficio).

La Legge n. 112 dell'8 agosto 2024 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, recante misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia) ha introdotto:

- modifica al testo dell'art. 314-bis c.p. (Indebita destinazione di denaro o cose mobili), facente parte della fattispecie dei reati previsti all'art. 25 D.Lgs 231/01, introdotto dal D.L. n.92 del 4 luglio 2024, cui è stato aggiunto un secondo comma riportante la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto (descritto nel primo comma) offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e l'ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori a euro 100.000;
- modifica alla rubrica dell'art. 322-bis c.p. con l'inserimento di "Indebita destinazione di denaro o cose mobili" (Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri) e al testo con riferimento anche all'art. 314-bis c.p. oltre che all'art. 314 c.p.;

- modifica al testo dell'art. 323-bis c.p. (Circostanze attenuanti) con riferimento nel primo comma anche all'art. 314-bis c.p.;

- modifica alla rubrica dell'art.25 del D.Lgs231/01 con l'aggiunta delle parole “indebita destinazione di denaro o cose mobili” e la soppressione delle parole “abuso d'ufficio” per cui la rubrica ultima dell'art. 25 è ora “Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione”. Lo stesso art. 25 del D.Lgs 231/01 è stato oggetto di modifica anche nel testo del comma 1 in cui è riportato il richiamo dell'art. 314-bis c.p. e la cancellazione dell'art. 323 c.p. (Abuso d'ufficio).

La Legge n. 114 del 9 agosto 2024 (modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare) ha introdotto:

- modifica al testo dell'art. 322-bis c.p. con l'eliminazione al riferimento all'art. 323 (Abuso d'ufficio) e la soppressione nella rubrica delle parole “abuso d'ufficio”;
- abrogazione dell'art.323 c.p. (Abuso d'ufficio);
- modifica al testo dell'art. 323-bis c.p. (Circostanze attenuanti) con l'eliminazione al riferimento all'art. 323 c.p. (Abuso d'ufficio) e l'inserimento al riferimento all'Art.346-bis c.p. (Traffico di influenze illecite);
- modifiche al testo dell'art. 323-ter c.p. (Causa di non punibilità) in cui viene inserito il riferimento all'art. 346-bis (Traffico di influenze illecite);
- sostituzione dell'art. 346-bis (Traffico di influenze illecite) con l'eliminazione, tra l'altro, nel testo del nuovo reato, dell'ipotesi di millanteria.

Apparato sanzionatorio

L'apparato sanzionatorio a disposizione del giudice penale è assai articolato. Si prevedono, infatti: 1) sanzioni pecuniarie, 2) sanzioni interdittive; 3) confisca; 4) pubblicazione della sentenza.

La sanzione pecuniaria – che costituisce la sanzione fondamentale e indefettibile, applicabile in relazione a tutti gli illeciti dipendenti da reati – viene comminata con il sistema per quote in un numero non inferiore a cento, né superiore a mille, con valore variabile della singola quota da un minimo di 258 ad un massimo di 1549 euro. Attraverso tale sistema ci si propone l'adeguamento della sanzione pecuniaria alle condizioni economiche dell'ente mediante un meccanismo commisurativi bifasico, nel rispetto dei limiti massimi astrattamente previsti dalla legge.

Le sanzioni interdittive consistono: a) nell'interdizione dall'esercizio di attività; b) nella sospensione o nella revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) nel divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e nell'eventuale revoca di quelli già concessi; e) nel divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Sono sanzioni che, in grandissima parte, provengono dal diritto penale, ove quella pecuniaria vi assolve la funzione di pena principale mentre la gran parte delle sanzioni interdittive e la pubblicazione della sentenza sono considerate pene accessorie. Per quanto riguarda la confisca va segnalato che essa è applicabile anche nella forma per equivalente.

La valutazione si articola in due fasi: nella prima si considera la gravità dell'illecito, mediante l'utilizzazione di alcuni criteri che ricomprendono la gravità del fatto, il grado di responsabilità dell'ente e l'attività svolta per prevenire la commissione di ulteriori illeciti ovvero per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto; nella seconda si determina l'ammontare della singola quota sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente.

Le sanzioni interdittive si applicano, al contrario di quelle pecuniarie, solo in relazione ad alcuni reati e al ricorrere di almeno uno dei seguenti casi: a) l'ente abbia tratto dal reato un profitto di rilevante entità e questo sia stato commesso da soggetti in posizione apicale; ovvero se posto in essere dai c.d. sottoposti, la realizzazione del reato sia stata determinata o, comunque, agevolata da gravi carenze organizzative; b) ove si tratti di reiterazione degli illeciti (che si ha allorquando l'ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito, nei cinque anni successivi alla condanna ne commette un altro). Ai fini della determinazione delle sanzioni interdittive (tipo e durata) si applicano gli stessi criteri stabiliti per le sanzioni pecuniarie.

È importante sottolineare che le misure interdittive, ai sensi dell'art. 45, sono applicabili all'ente anche in via cautelare, al ricorrere di gravi indizi di responsabilità dell'ente e quando vi sia il pericolo di reiterazione di illeciti della stessa indole di quelli per cui si procede.

In base all'art. 6 del Decreto, l'esonero dalla responsabilità consegue alla prova da parte dell'Ente della sussistenza dei requisiti che seguono:

- attuazione, prima della commissione del fatto, di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- affidamento della vigilanza ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- elusione fraudolenta dei modelli di organizzazione e gestione;
- omissione o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

Il contenuto del Modello organizzativo (d'ora in avanti anche "Modello") deve rispondere alle seguenti esigenze, anch'esse indicate nel decreto (art.6):

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- prevedere e dare adeguata diffusione a specifici protocolli/procedure diretti a prevenire la commissione di reati;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati;

L'art. 7 dispone che “nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza”, specificandosi che, “in ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi”.

In particolare, al terzo comma si stabilisce che “il Modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio”.

Si precisa ulteriormente che l'efficace attuazione del Modello richiede, da una parte “una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività” e, dall'altra, un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Da ultimo, l'art. 30 del d. lgs. n.81 del 2008 prevede, con specifico riferimento alla responsabilità dell'Ente ex art. 25 septies (Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro) del D. lgs. 231 del 2001 che il Modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Inoltre, si precisa che tale Modello organizzativo e gestionale deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione di siffatte attività, dovendo in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Al quarto comma del medesimo articolo, poi, si chiarisce che il Modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo Modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del Modello organizzativo devono essere adottati quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

La LEGGE 9 ottobre 2023, n. 137 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione, è intervenuta come segue:

- introduzione, al comma 1 dell'art. 24., d.lgs. 231, dei delitti di “Turbata libertà degli incanti” (art. 353 c.p.) e “Turbata libertà dei procedimenti di scelta del contraente” (art. 353 bis c.p.);
- modifica della rubrica dell'art. 25-octies.1, d.lgs. 231, che ora appare nei seguenti termini “Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori”;
- introduzione, al comma 2-bis dell'art. 25-octies.1, d.lgs. 231, del delitto di “Trasferimento fraudolento di valori” previsto dall'art. 512-bis c.p.;
- modifica del comma 3 dell'art. 25-octies.1, d.lgs. 231.

Necessità di istituire un Organismo di Vigilanza: caratteri tipici

Quale ulteriore adempimento ai fini dell'esonero dalla responsabilità ex D.lgs.231/2001, l'art. 6 comma 1 lett. b) del Decreto prescrive l'istituzione di un Organismo (d'ora in avanti anche Odv) dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, a cui è attribuito il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, curandone altresì l'aggiornamento.

Invero, il d.lgs. 231 del 2001 richiede espressamente l'istituzione di un Organismo con il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli solo nell'ambito dei reati commessi, nell'interesse o a vantaggio dell'ente, da soggetti che rivestano una posizione apicale. Ciò lo si desume chiaramente dal diverso tenore dell'art. 7 (disposizione che per l'appunto si occupa delle misure di prevenzione che l'ente deve porre in atto al fine di ottenere l'esonero da responsabilità per i reati commessi dai c.d. sottoposti) ove non si menziona la necessità di istituire un Organismo ad hoc, lasciando il controllo sull'operato dei subordinati ai titolari dei poteri di direzione e vigilanza.

Si ritiene tuttavia che, allo scopo di assicurare una maggiore efficacia nel controllo, sia preferibile assegnare all'Organismo prescelto un campo di azione generalizzato, demandandogli anche il compito di vigilare sull'osservanza del Modello da parte dei sottoposti.

Come detto, in base a quanto previsto dall'art. 6 comma 1 lett. b) del Decreto, deve trattarsi di un Organismo dell'Ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, sicché si ritiene che esso debba trovarsi in posizione di terzietà ed indipendenza rispetto agli altri organi dell'ente.

Ulteriori requisiti da soddisfare per un efficace svolgimento delle predette funzioni da parte dell'Organismo sono poi la professionalità nell'espletamento dei suoi compiti istituzionali e la continuità di azione. A tal fine, i componenti del suddetto organo devono possedere le conoscenze e l'esperienza necessarie per assicurare collegialmente un controllo operativo ed una supervisione, nei limiti stabiliti dal Modello, sicuri ed efficaci relativamente a tutte le procedure aziendali sottoposte a vigilanza. L'Organismo può, per particolari problematiche, avvalersi, all'occorrenza, della collaborazione di esperti, ai quali sarà conferita dalla Società specifica consulenza.

Va osservato come i poteri di iniziativa e di controllo attribuiti per legge all'Organismo siano da intendersi esclusivamente preordinati alla verifica dell'effettiva osservanza da parte dei soggetti (apicali e dipendenti) delle specifiche procedure stabilite nel Modello e non vi sia pertanto alcuna interferenza con i poteri di gestione attribuiti all'organo amministrativo.

Segnalazioni di violazioni del Modello o condotte illecite (c.d. whistleblowing)

La Legge n. 179/2017 “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato” ha introdotto all'art. 6 del D. Lgs. 231/2001 i commi 2bis, 2ter e 2quater, l'obbligo di prevedere nei Modelli Organizzativi canali per le segnalazioni di violazioni del Modello o condotte illecite (c.d. “whistleblowing”).

In particolare, a seguito della novella legislativa, i Modelli Organizzativi devono prevedere:

- uno o più canali che consentano ai soggetti apicali o sottoposti all'altrui direzione e vigilanza, di presentare segnalazioni circostanziate di condotte illecite, a tutela dell'integrità dell'ente e rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001, che siano fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del Modello Organizzativo di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte. Tali canali devono garantire la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- l'espresso divieto di porre in essere atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi che siano collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- sanzioni disciplinari nei confronti di chi violi le misure a tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino infondate.

La Casa di Cura ha implementato una procedura per la segnalazione di condotte potenzialmente illecite cui si rimanda (ALL. 1).

Casa di Cura, in ogni caso, pone il divieto di ogni forma di ritorsione o discriminazione, diretta o indiretta, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

L'Organismo di Vigilanza si impegna a tutelare la riservatezza dell'identità del segnalante nelle fasi di gestione della segnalazione e ad avvalersi anche di funzioni aziendali per lo svolgimento delle più opportune indagini interne.

A seconda della gravità della condotta segnalata, la Casa di Cura applica misure correttive adeguate, incluse eventuali sanzioni disciplinari.